

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 1964/82 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1982

che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate

(GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data	
► <u>M1</u>	Regolamento (CEE) n. 3169/87 della Commissione del 23 ottobre 1987	L 301	21	24.10.1987
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 2469/97 della Commissione dell'11 dicembre 1997	L 341	8	12.12.1997
► <u>M3</u>	Regolamento (CE) n. 1452/1999 della Commissione del 1º luglio 1999	L 167	17	2.7.1999

Rettificato da:

- C1 Rettifica, GU L 129 del 30.5.1996, pag. 44 (1964/82)

▼B**REGOLAMENTO (CEE) N. 1964/82 DELLA COMMISSIONE****del 20 luglio 1982**

che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati del settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6 e l'articolo 25,

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77⁽³⁾, ha stabilito le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione del loro importo;

considerando che, data la situazione del mercato, la situazione economica del settore delle carni bovine e le possibilità di collocamento di taluni prodotti del settore stesso, è opportuno prevedere le condizioni alle quali possono essere concesse per i prodotti in questione restituzioni particolari; che nella fattispecie tali condizioni vanno definite per alcune qualità di carni ricavate dal disossamento di quarti posteriori di bovini maschi;

considerando che per garantire il rispetto di tali obiettivi, è opportuno prevedere un regime di controllo specifico; che la provenienza del prodotto può essere certificata dalla presentazione di un attestato conforme al modello dell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione, del 7 gennaio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 752/82⁽⁵⁾;

considerando che occorre prevedere di subordinare la concessione della restituzione particolare all'esportazione di tutti i pezzi ricavati dal disossamento dei quarti posteriori posti sotto controllo, esclusi alcuni sottoprodotti commercializzabili sul mercato della Comunità;

considerando che, trattandosi dei termini e delle prove di esportazione, occorre riferirsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 202/82⁽⁷⁾;

considerando che è opportuno lasciare all'operatore, per il buon funzionamento del regime istituito dal presente regolamento, la possibilità di ricorrere facoltativamente alle disposizioni dell'articolo 4 o dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione del regime del deposito di approvvigionamento, previsto all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79, è incompatibile con l'obiettivo del presente regolamento; che non è quindi necessario accordare la possibilità di assoggettare i prodotti in causa al regime di cui al suddetto articolo 26;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 86 dell'1. 4. 1982, pag. 50.

⁽⁶⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

▼B

considerando che, dato il carattere particolare di tale restituzione, occorre ribadire il divieto di sostituzione e adottare misure che consentano l'individuazione dei prodotti in oggetto;

considerando che si devono stabilire le modalità secondo cui gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti che hanno usufruito di restituzioni particolari all'esportazione;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M2*Articolo 1*

I pezzi disossati provenienti da quarti anteriori e da quarti posteriori freschi o refrigerati di bovini adulti maschi, avvolti in un involucro separatamente e aventi un tenore medio di carni bovine magre pari o superiore a 55 % possono beneficiare, alle condizioni del presente regolamento, di restituzioni particolari all'esportazione.

Sono considerati:

- quarti anteriori ai sensi del presente regolamento i busti e i quarti anteriori quali definiti nelle note complementari 1 A d) ed e) del capitolo 2 della nomenclatura combinata, taglio diritto o taglio del tipo pistola.
- quarti posteriori ai sensi del presente regolamento i quarti posteriori o selle quali definiti nelle note complementari 1 A f) e g) del capitolo 2 della nomenclatura combinata, con un massimo di otto costole o otto paia di costole, taglio diritto o taglio del tipo pistola.

▼B*Articolo 2***▼M2**

1. L'operatore presenta alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione con la quale manifesta la sua volontà di disossare i quarti anteriori, o i quarti posteriori di cui all'articolo 1, alle condizioni del presente regolamento, e di esportare, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, la quantità totale di pezzi disossati ricavati, previo avvolgimento in un involucro separato di ciascun pezzo. Inoltre il tenore medio di carni magre di tutti i pezzi disossati deve essere pari o superiore al 55 %.

▼B

2. La dichiarazione comporta in particolare la designazione e la quantità dei prodotti da disossare.

La dichiarazione è corredata da un attestato il cui modello figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, rilasciato alle condizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, prima frase, del predetto regolamento. Tuttavia risultano ora senza oggetto le note B e C, nonché la casella 11 dell'attestato in causa. Le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento sopraccitato sono applicabili, per quanto di ragione, fino all'immissione sotto controllo di cui al paragrafo 3.

3. Al momento dell'accettazione della dichiarazione da parte delle autorità competenti, le quali indicano sulla dichiarazione stessa la data di tale accettazione, i quarti ►M2 ————— ◀ da disossare sono sottoposti al controllo delle autorità stesse che constatano il peso netto dei prodotti e lo iscrivono nella casella 7 dell'attestato di cui al paragrafo 2.

Articolo 3

Il periodo entro il quale i quarti ►M2 ————— ◀ vanno disossati è, tranne il caso di forza maggiore, di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 2.

▼B*Articolo 4***▼M2**

1. Dopo il disossamento, l'operatore presenta all'autorità competente, per il visto, l'«attestato» o gli «attestati carni disossate» i cui modelli figurano negli allegati I e II e che recano, nella casella 7, il numero dell'attestato di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

▼B

2. I numeri degli «attestati carni disossate» sono indicati a loro volta nella casella 9 dell'attestato di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Quest'ultimo attestato così completato è trasmesso per via amministrativa all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all'esportazione quando gli «attestati carni disossate», relativi alla totalità delle carni disossate ricavate dai quarti ►M2 ━━━━ ◀ sottoposti a controllo, sono stati vistati conformemente al paragrafo 1.

3. Gli «attestati carni disossate» vanno presentati al momento in cui sono espletate le formalità doganali di cui all'articolo 5.

▼M1

4. Le operazioni di disossamento e l'espletamento delle formalità doganali di esportazione devono essere effettuati nello Stato membro in cui gli animali sono stati macellati.

▼M2*Articolo 5*

1. Le formalità doganali relative all'esportazione fuori della Comunità, ad una delle forniture di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽¹⁾ o all'introduzione sotto il regime di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 sono espletate nello Stato membro nel quale è accettata la dichiarazione di cui all'articolo 2.

2. L'autorità doganale indica nella casella 11 dell'«attestato carni disossate» il numero e la data delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3665/87.

In caso di ricorso al regime dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, l'autorità doganale indica il numero e la data delle dichiarazioni di pagamento di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

Ove necessario, tali indicazioni sono riportate sul retro dell'attestato e sono certificate dall'autorità doganale.

3. Previo espletamento delle formalità doganali relative alla quantità complessiva di pezzi ricavati dal disossamento indicata sull'«attestato carni disossate», l'attestato è inviato per via amministrativa all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all'esportazione.

▼M3*Articolo 6*

1. Salvo forza maggiore, la concessione della restituzione particolare è subordinata all'esportazione dell'intero quantitativo dei pezzi ottenuti dal disossamento effettuato alle condizioni di controllo previste all'articolo 2, paragrafo 3, e indicato nell'attestato o negli attestati di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

L'operatore può tuttavia commercializzare all'interno della Comunità il filetto, con o senza «chainette», ossa, grossi tendini, cartilagini, pezzi di grasso e altre rifilature ottenute dal disossamento. Qualora desideri commercializzare il filetto nella Comunità, l'operatore deve indicarlo nella dichiarazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Inoltre, l'attestato o gli attestati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, devono recare, nella casella 4, la dicitura «senza filetto».

2. Se il peso della quantità esportata è inferiore al peso indicato nella casella 6 dell'attestato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, tuttavia nei limiti del 10 % di tale peso, la restituzione particolare viene ridotta. La percentuale di riduzione è pari a cinque volte la percentuale della differenza di peso constatata.

⁽¹⁾ GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1

▼M3

3. Se la differenza di peso supera il 10 %, la restituzione particolare è ricondotta al livello della restituzione per i prodotti di cui al codice 0201 30 00 9150, applicabile alla data indicata nella casella 21 del titolo di esportazione in base al quale sono state espletate le formalità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 non si applica la sanzione prevista all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3665/87.

▼B*Articolo 7***▼M2****▼B**

- M2 1. ◀ In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che:

▼M2**▼B**

- unitamente all'attestato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sia rilasciato un unico «attestato carni disossate», relativo al quantitativo totale di carni ricavate dal disossamento;
- questi due attestati siano presentati contemporaneamente, al momento di espletare le formalità doganali di esportazione;
- questi due attestati siano inviati contemporaneamente, alle condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni del controllo e ne informano la Commissione. Essi adottano i provvedimenti necessari per escludere qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti in questione, in particolare mediante individuazione di ciascun pezzo.

Nessuna carne diversa da quella oggetto del presente regolamento, escluse le carni suine, può essere presente nel locale di disossamento al momento del disossamento, della preparazione e dell'imballaggio delle carni in questione. I sacchi, i cartoni o gli altri imballaggi contenenti i pezzi disossati vengono sigillati o piombati dalle autorità competenti e recano indicazioni che consentano di identificare le carni disossate, in particolare il peso netto, il tipo e il numero dei pezzi, nonché un numero di serie.

▼M2

Il disossamento simultaneo di quarti anteriori e di quarti posteriori nella medesima sala di disossamento non è autorizzato.

▼B*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

VM2

ALLEGATO I

COMUNITÀ EUROPEA

1. Esportatore (nome e indirizzo completo)	ATTESTATO PER LE CARNI disossate di quarti posteriori di bovini adulti maschi N. Regolamento (CEE) n. 1964/82
2. AUTORITÀ EMITTENTE	

NOTE

- A. Le carni devono essere descritte secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni all'esportazione e ogni pezzo di carne deve essere imballato singolarmente.
 - B. Il presente attestato deve essere presentato, per l'imputazione, all'ufficio doganale che procede all'espletamento delle formalità doganali di esportazione, di introduzione in deposito doganale o di introduzione in zona franca.
 - C. Dopo ogni imputazione parziale, l'ufficio doganale interessato trasmette il presente attestato all'esportatore o al suo rappresentante e lo fa pervenire all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all'esportazione quando la quantità totale delle carni è stata imputata.

VM2

VM2

ALLEGATO II

COMUNITÀ EUROPEA

1. Esportatore (nome e indirizzo completo)	ATTESTATO PER LE CARNI disossate provenienti da quarti anteriori di bovini adulti maschi N. Regolamento (CEE) n. 1964/82
2. AUTORITÀ EMITTENTE	

NOTE

- A. Le carni devono essere descritte secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni all'esportazione e ogni pezzo di carne deve essere imballato singolarmente.
 - B. Il presente attestato deve essere presentato, per l'imputazione, all'ufficio doganale che procede all'espletamento delle formalità doganali di esportazione, di introduzione in deposito doganale o di introduzione in zona franca.
 - C. Dopo ogni imputazione parziale, l'ufficio doganale interessato trasmette il presente attestato all'esportatore o al suo rappresentante e lo fa pervenire all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all'esportazione quando la quantità totale delle carni è stata imputata.

VM2